



STATUTO

5 ottobre 2020



INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Costituzione e scopi	5
Attività istituzionali	6

TITOLO II – SOCI

Perimetro della rappresentanza	8
Soci Aggregati	10
Rapporto associativo	11
Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	12
Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	12
Diritti e doveri	13
Sanzioni	14

TITOLO III – GOVERNANCE

Organi associativi	16
Assemblea	16
Funzionamento Assemblea	18
Consiglio Generale	20
Funzionamento Consiglio Generale	22
Consiglio di Presidenza	23
Funzionamento Consiglio di Presidenza.....	25
Presidente	26
Commissione di designazione	27
Organi di controllo	29
Cariche associative	31

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Direttore Generale	33
Fondo comune	33
Bilancio preventivo e consuntivo	35
Modificazioni statutarie e scioglimento	35
Rinvio	36
Norma transitoria	36

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Costituzione e Scopi

1. L'Unione Energie per la Mobilità - in forma abbreviata unem – con sede in Roma – piazzale Luigi Sturzo 31 - è l'Associazione delle imprese che operano nei settori della raffinazione, dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti petroliferi e di prodotti energetici low carbon, così come identificati dai codici Ateco sui quali Confindustria assegna la competenza organizzativa e di rappresentanza.
2. unem è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria e aderisce alla Federazione di settore.
3. unem partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.
4. unem è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto (v. allegati).
5. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, unem realizza i suoi scopi attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 - a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri Soci per le attività dagli stessi svolte in tutte le sedi di inter-

locuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;

- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

6. A tal fine, unem è impegnata a:

- a) valorizzare e rafforzare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del sistema confederale e condivise tra i diversi settori rappresentati;
- b) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- c) erogare, per le Aziende associate, servizi ritenuti utili per le Aziende stesse;
- d) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria missione, unem persegue i seguenti scopi:

- a) rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;

- b) ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati, tramite delega alla Federazione di settore;
 - c) stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali, tramite delega alla Federazione di settore;
 - d) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
 - e) supporto all'internazionalizzazione;
 - f) informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale;
 - g) svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema confederale, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale stesso;
 - h) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
 - i) promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.
2. Su delibera del Consiglio Generale, unem ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con i propri scopi. unem non compie attività di commercio e non persegue fini di lucro.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza

1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di unem, possono aderire come Soci effettivi, di seguito Soci, le imprese industriali con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale, nonché le imprese, con sede legale all'estero, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
2. Tali imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - b) assicurare puntuale attuazione dei principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da unem, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
3. Nello specifico possono aderire a unem:
 - a) le Aziende titolari di autorizzazioni/concessioni per l'esercizio di impianti di raffinazione di petrolio, semilavorati o residui del petrolio e/o impianti per la produzione di low carbon fuels, tra cui i carburanti sintetici (cd. e-fuels), nonché di stabilimenti petrolchimici;
 - b) le Aziende titolari di autorizzazioni/concessioni di depositi

- di stoccaggio di oli minerali e di carburanti low carbon di cui alla lettera a) che svolgono un ruolo strategico nella filiera logistica primaria;
- c) le Aziende distributrici di carburanti che operino con proprio marchio almeno in più Regioni, e dispongano di depositi fiscali per liquidi e la cui rete sia costituita da non meno di 200 punti di vendita;
 - d) le Aziende distributrici di combustibili liquidi o gassosi che operino, in via continuativa e con propria organizzazione, su scala nazionale o almeno pluriregionale e che dispongano di depositi fiscali nelle Regioni in cui svolgono la loro attività;
 - e) le Aziende che, disponendo di depositi di lubrificanti regolarmente concessi, esercitino attività di distribuzione di tali prodotti in più di una Regione sotto un marchio proprio ed a mezzo di una propria organizzazione e/o le Aziende che svolgano attività continuativa di importazione dei suddetti prodotti ed agiscano, sempre in più di una Regione, sotto un marchio proprio;
 - f) le Aziende attive nella ricerca e nello sviluppo dei carburanti di cui alla lettera a);
 - g) le Aziende attive nella ricerca, nello sviluppo e/o nell'esercizio di sistemi di cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂ legati alla produzione dei carburanti di cui alla lettera a).
4. Le Aziende ammesse ad unem, in quanto in possesso dei requisiti per svolgere una delle attività indicate nel primo comma del presente articolo, si intendono contemporaneamente associate anche per le altre attività menzionate nel comma medesimo eventualmente esercitate, anche se queste ultime non vengono svolte nelle condizioni indicate nel presente articolo. Conseguentemente l'unem, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, assume la rappresentanza delle predette Aziende per tutte

le attività sopra menzionate da esse comunque svolte.

5. Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di unem e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 – Soci Aggregati

1. Possono inoltre essere ammesse a unem, in qualità di Soci Aggregati, altre realtà imprenditoriali, controllate o collegate ai Soci effettivi o interessate a servizi o progetti specifici portati avanti dall'Associazione, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
2. I diritti e gli obblighi dei Soci Aggregati sono interamente ed esclusivamente disciplinati dal presente articolo e dalle disposizioni ivi richiamate.
3. Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.
4. I Soci Aggregati hanno diritto solo alle prestazioni associative per i servizi e/o progetti a cui aderiscono ed a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, salva la facoltà, per i soli Soci Aggregati controllati o collegati ai Soci effettivi, di beneficiare della rappresentanza sindacale.
5. Assistono esclusivamente all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo in nessun organo associativo.
6. La domanda di adesione deve essere redatta nel rispetto dei commi 1 e 2 del successivo articolo 5 e sulla stessa sono chiamati a deliberare gli stessi organi preposti alle domande di adesione dei Soci effettivi.

7. I Soci Aggregati sono tenuti al rispetto di quanto previsto al successivo articolo 8, comma 4, comma 5 lettere a), c) e d) e comma 6.

Articolo 5 – Rapporto associativo

1. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.
2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - tra cui onorabilità, trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al sistema confindustriale e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene valutata dal Consiglio di Presidenza e sottoposta a delibera del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi le domande di adesione.
5. Le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal successivo articolo 6.
6. Il rapporto associativo ha durata illimitata. L'Azienda associata può comunque recedere purché dia formalmente disdetta con lettera raccomandata a.r. sei mesi prima della chiusura dell'anno solare per l'anno successivo ed è tenuta al pagamento dei contributi associativi per tutto l'anno solare in cui è stata inviata la comunicazione del recesso. Il rapporto associativo viene

mantenuto fino alla scadenza dell'anno solare, salvo diverse decisioni assunte dal Consiglio Generale.

7. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel successivo articolo 7.

Articolo 6 – Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla ratifica del Consiglio Generale. La decisione positiva/negativa assunta con delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'interessato e a tutti i Soci.
2. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso da parte dell'impresa richiedente, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
3. Contro la delibera di ammissione è ammesso ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, da parte dei soli Soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Articolo 7 – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. La cessazione del rapporto può avvenire:
 - per recesso del Socio sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 6, e all'art. 24, comma 2;
 - per decadenza, quando il Socio non espliciti più le attività per

le quali è stato associato all'Unione. In tal caso il rapporto associativo e l'obbligo contributivo vengono mantenuti fino alla scadenza dell'anno solare;

- per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, senza possibilità di ricorso ai Proviviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi, per protratta morosità e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, proposta dal Consiglio di Presidenza e deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In tal caso cessano immediatamente tutti i diritti e doveri mentre permane l'obbligo contributivo per tutto l'anno solare;
- per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa.

Articolo 8 – Diritti e doveri

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da unem e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.
2. Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a unem ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.
4. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Co-

dice Etico e dei Valori Associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

5. In particolare, i Soci devono:
 - a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
 - c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sull'immagine di unem. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
 - d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
6. I Soci non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con unem e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 9 – Sanzioni

1. La violazione dei doveri da parte dei Soci e dei Soci Aggregati sono oggetto di sanzione. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti. Le tipologie e gli organi competenti all'irrogazione sono descritte nei commi successivi.

2. È prevista la decadenza dei componenti degli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante deliberata. La sanzione è ricorribile, con effetto non sospensivo, ai Probiviri entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica.
3. È prevista l'espulsione del Socio, proposta dal Consiglio di Presidenza e deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai praticabile.

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 10 – Organi associativi

1. Sono organi di unem:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente e i Vice Presidenti;
 - e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Articolo 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a 30 giorni prima dell'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, nonché ogni qualvolta ne viene fatta richiesta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.
3. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di modifiche statutarie o proposte di scioglimento secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal successivo articolo 24, nonché in ogni caso previsto dalle disposizioni di legge applicabili.
4. I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'acces-

so alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro Socio.

5. Il delegato non può disporre in Assemblea di più di una delega. Tale limitazione non si applica per le deleghe tra imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile: in tal caso è ammessa una pluralità di deleghe.
6. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
7. I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.
8. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio vengono calcolati in base al contributo versato. Ciascun socio dispone infatti di una quota fissa di voti-base e di quota variabile proporzionale al contributo associativo pagato e fissato con i criteri di cui all'art. 22. La prima è di 50 voti pro-capite, la seconda è data dalla ripartizione tra i singoli Soci, in rapporto ai contributi da ciascuna Azienda pagati nell'anno precedente, di un numero totale di voti pari a quello dei voti-base attribuito al corpo sociale.
9. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel successivo articolo 12.
- 10 Sono competenze distintive dell'Assemblea:
 - a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
 - b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;

- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
 - d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
 - e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
 - f) assumere delibere modificative del presente Statuto;
 - g) assumere delibere di scioglimento di unem e nominare uno o più liquidatori;
 - h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
 - i) costituire eventuali sezioni merceologiche per aree d'interesse specifico.
11. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 12 – Funzionamento Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, di norma una volta l'anno per gli adempimenti statuari di cui all'art. 11, comma 2, e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta il Consiglio Generale o tante Aziende che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti o che rappresentino almeno un quarto dei Soci in regola con gli obblighi di cui all'art. 11 comma 1.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante raccomandata, via posta elettronica, o via fax, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, ridotti a 5 giorni in caso di urgenza. Riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statuarie e scioglimento. In caso di inerzia del Pre-

sidente, protratta per oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione, l'Assemblea può autoconvocarsi con la sottoscrizione di tanti Soci quanti riportati al precedente comma.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'ordine del giorno potrà essere integrato, su iniziativa del Presidente, comunicato fino a 48 ore prima dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. La documentazione può essere trasmessa per posta elettronica fino a 3 giorni prima dell'Assemblea.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. L'Assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza di almeno il 51% dei voti spettanti al corpo sociale e delibera con il voto favorevole di almeno l'80% dei voti espressi e che rappresentano almeno il 30% dei voti spettanti. In tutti i casi di votazione non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. Nel computo del quorum deliberativo le frazioni di unità vengono arrotondate all'unità superiore.
5. Per tutte le votazioni concernenti la nomina di persone negli organi associativi è previsto lo scrutinio segreto.
6. La verifica delle deleghe e dei voti presenti ed il controllo delle votazioni vengono fatti da due scrutatori precedentemente nominati dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni vengono verbalizzate ed il verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, individuato nel successivo articolo 21, comma 5, nel Direttore Generale, è inviato a tutti i Soci e viene considerato approvato, con silenzio assenso, trascorsi 15 giorni dall'invio stesso. Il verbale è conservato presso gli uffici dell'Unione.

Articolo 13 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da non più di 20 membri:
 - a) il Presidente e i componenti del Consiglio di Presidenza;
 - b) i seguenti componenti elettivi: fino a n. 14 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nei successivi commi assicurando la presenza adeguata ed equilibrata della compagine associativa.
2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e l'ultimo Past Presidente, se non presente come componente. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi del Consiglio Generale, nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a tre quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti quattro mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
4. L'elezione verrà effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi degli eligendi, nell'ambito di una lista contenente un numero di candidati superiore a quello degli eligendi stessi.
5. La sostituzione dei membri del Consiglio Generale che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, è deliberata dal Consiglio Generale stesso. La sostituzione dei componenti del Consiglio Generale sarà sottoposta per la ratifica alla successiva Assemblea.
6. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nei successivi articoli 14 e 20.
8. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
 - a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
 - b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
 - c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - d) deliberare i piani di azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
 - e) deliberare l'istituzione di eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto, su proposta del Consiglio di Presidenza;
 - f) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
 - g) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei Soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
 - h) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Presidenza;
 - i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - j) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;

- k) deliberare sulle domande di adesione sottopostegli dal Consiglio di Presidenza;
 - l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
 - m) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
 - n) deliberare sulle proposte di espulsione dei Soci sottopostegli dal Consiglio di Presidenza;
 - o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
9. La partecipazione al Consiglio Generale è personale e di norma non delegabile. In casi eccezionali e motivati, il Presidente può ammettere che la partecipazione al Consiglio Generale possa avvenire attraverso delega rilasciata a soggetto appartenente alla medesima Azienda di cui è espressione il componente effettivo delegante, purché il delegato ricopra quelle posizioni di responsabilità aziendale di grado rilevante richieste dalla normativa confederale.

Articolo 14 – Funzionamento Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione del Consiglio Generale è effettuata mediante raccomandata, posta elettronica o via fax, almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 giorni in caso di urgenza. In caso di inerzia del Presidente, protrattasi per oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione, il Consiglio Generale può autoconvocarsi con la sottoscrizione di tanti componenti quanti riportati al precedente comma.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Generale dovrà speci-

ficare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'ordine del giorno potrà essere integrato, su iniziativa del Presidente, fino a 24 ore prima del Consiglio. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza, anche in video o audioconferenza, di almeno la metà dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti presenti, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno. In tutti i casi di votazione non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. Nel computo del quorum deliberativo le frazioni di unità vengono arrotondate all'unità superiore.
6. Per tutte le votazioni concernenti la nomina di persone negli organi associativi è previsto lo scrutinio segreto.
7. Di ciascuna riunione del Consiglio Generale saranno predisposte delle note riassuntive, da inviare ai componenti, e per conoscenza ai Revisori contabili ed ai Probiviri, che saranno approvate nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.

Articolo 15 – Consiglio di Presidenza

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente: fino a 5 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile due sole volte consecutive negli anni dispari.
2. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è

facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione degli scopi e del ruolo dell'Associazione.

3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.
4. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.
5. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.
6. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nei successivi articoli 16 e 20.
7. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione a breve termine e dirigere l'attività della unem nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
 - b) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
 - c) valutare le domande di adesione da sottoporre a delibera del Consiglio Generale;
 - d) proporre al Consiglio Generale l'istituzione di eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto;
 - e) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la

proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
 - g) proporre al Consiglio Generale la deliberazione di espulsione dei Soci.
8. In casi eccezionali e motivati, il Presidente può ammettere che la partecipazione al Consiglio di Presidenza possa avvenire attraverso delega rilasciata a soggetto appartenente alla medesima Azienda di cui è espressione il componente effettivo delegante, purché il delegato ricopra quelle posizioni di responsabilità aziendale di grado rilevante richieste dalla normativa confederale.

Articolo 16 – Funzionamento Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno metà dei componenti.
2. La convocazione del Consiglio di Presidenza è effettuata mediante posta elettronica o via fax, almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 giorni in caso di urgenza. In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione, il Consiglio di Presidenza può autoconvocarsi con la sottoscrizione di tanti componenti quanti riportati al precedente comma.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio di Presidenza dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'ordine del giorno potrà essere integrato, su

iniziativa del Presidente, fino a 24 ore prima, o in apertura dei lavori, se richiesto da almeno la metà dei componenti.

4. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza, anche in video o audioconferenza, di almeno la metà dei componenti.
5. Il Consiglio di Presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno. In tutti i casi di votazione non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. Nel computo del quorum deliberativo le frazioni di unità vengono arrotondate all'unità superiore.
6. Di ciascuna riunione del Consiglio di Presidenza saranno predisposte delle note riassuntive, da inviare ai componenti che saranno approvate nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.

Articolo 17 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 18 previa consultazione dei Soci. Sono competenze distintive del Presidente:
 - a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e

- sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
 - d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
 - f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.
 4. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 18 – Commissione di designazione

1. La Commissione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri e dall'ultimo Past Presidente.
2. La Commissione deve insediarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare l'intera platea di Soci, escludendo quindi i Soci Aggregati.
4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci, la Commissione sollecita l'invio di eventuali candidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
5. La Commissione ha comunque piena discrezionalità nel ricercare eventuali ulteriori candidati da sottoporre ai Soci, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che, con il relativo programma, raccolgano in fase di consultazione il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari dei Soci in regola con gli obblighi di cui all'art. 11, comma 1.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea (di seguito Presidente Designato).
7. Per acquisire lo status di Presidente Designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Il Presidente Designato dal Consiglio Generale sottopone al Consiglio stesso i nominativi dei Vice Presidenti, ai quali può conferire specifiche attribuzioni nei principali settori di attività. Il Consiglio Generale delibera sulla proposta del Presidente Designato.
9. Il Presidente Designato, unitamente ai Vice Presidenti, viene

eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

10. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 19 – Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono cinque, tre effettivi e due supplenti, di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
3. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
4. L'elezione avverrà con voto limitato a due terzi degli eligendi, nell'ambito di una lista contenente un numero di candidati superiore a quello degli eligendi stessi. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea perché siano sottoposte alla votazione.
5. Sia i Probiviri che i Revisori contabili partecipano, per quanto di loro competenza, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
6. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte

le altre cariche dell'Associazione. La sola carica di Proboviro è incompatibile con le omologhe cariche del sistema associativo.

7. I Revisori contabili eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente, o in sua assenza altro membro, riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
8. Spetta a 3 Probiviri tra tutti, costituiti in collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.
9. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 4 Probiviri restanti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, entro 15 giorni dall'accertamento dell'impossibilità di procedere a detta nomina, dai 2 Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.
11. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia oggetto di giudizio, tenendo anche presenti i criteri

procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo diritto e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

12. All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
13. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
14. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Articolo 20 – Cariche associative

1. Le cariche associative sono gratuite.
2. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità dei contributi associativi ed al rispetto del Codice Etico e dei Valori Associativi dell'impresa rappresentata dal candidato.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. Possono accedere alle cariche di Presidente, componente del Consiglio di Presidenza o componente del Consiglio Generale solo coloro che rivestono incarichi di grado rilevante in capo all'Azienda rappresentata ovvero incarichi di Presidente o Amministratore Delegato o di Direttore Generale o persone che hanno deleghe decisionali equivalenti. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante.

5. Il venir meno da parte dei componenti di cui al comma precedente, salvo che del Presidente, del requisito di responsabilità aziendale di grado rilevante di cui sopra, in capo all'Azienda rappresentata al momento dell'elezione e/o nomina, costituisce, in assenza di dimissioni volontarie, causa di decadenza dalla carica.
6. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
7. Il Collegio speciale dei Probiviri, di cui al precedente art. 19, comma 12, valuta la rispondenza del profilo dei candidati Presidente agli indirizzi del Codice Etico e dei Valori Associativi ai sensi dell'art. 18, comma 6.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 21 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Direttore Generale sovrintende agli uffici dell'Unione ed ha la responsabilità del buon andamento degli uffici stessi.
3. Assume le iniziative opportune per l'attuazione delle deliberazioni prese dagli Organi sociali cui propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Il Direttore Generale può essere autorizzato a compiere specifici atti o adempimenti secondo le modalità ed i limiti contenuti nella procura all'uopo rilasciata dal Consiglio di Presidenza.
5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi associativi senza diritto di voto svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 22 – Fondo comune

1. Il Fondo comune è costituito da:
 - a. un contributo di ammissione, una tantum, fissato di volta in volta dal Consiglio Generale;
 - b. un contributo annuo. Il contributo annuo è determinato dal Consiglio Generale all'atto dell'approvazione dello stato di previsione delle spese e sarà ripartito in un contributo fisso pro-capite ed uno proporzionale. Il contributo fisso pro-capite è stabilito dal Consiglio Generale in misura tale che il suo importo complessivo non superi il 35% dello stato di previsione dell'anno di competenza. Il contributo propor-

zionale è stabilito con riferimento ai quantitativi di materia prima estratta e/o di prodotti da ogni Azienda lavorati e/o distribuiti per il mercato nazionale e al quantitativo di petrolio greggio lavorato in temporanea nell'anno solare precedente. Per le Aziende che svolgono esclusivamente l'attività di stoccaggio o per quelle per le quali l'attività di stoccaggio è prevalente rispetto all'attività di distribuzione, il contributo proporzionale è stabilito esclusivamente con riferimento alle capacità di stoccaggio nell'anno solare precedente e determinato anche in ragione della eventuale situazione di controllo di tali Aziende da parte di una o più Aziende associate all'Unione. Quando un'Azienda svolge più di una delle attività di cui all'art. 3, i contributi saranno calcolati separatamente per ogni attività svolta. In casi particolari o per attività per le quali non possa farsi luogo all'applicazione dei criteri stabiliti nel presente articolo, come nel caso dei Soci Aggregati, il Consiglio Generale potrà fissare contributi a carattere forfettario. Per le attività delle relazioni industriali, delegate alla Federazione di settore (Confindustria Energia), sono individuati criteri di contribuzione specifici deliberati sempre dal Consiglio Generale, secondo il principio della completa neutralità sul bilancio dell'Unione di tali attività delegate. Il Consiglio Generale determinerà i contributi da attribuire a quei Soci che, prima dell'ammissione, non avessero esplicitato l'attività per la quale sono stati ammessi all'Unione, o che l'avessero esplicitata solo parzialmente o per un periodo di tempo inferiore all'anno. I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea, in conformità agli indirizzi unitari stabiliti in sede confederale. Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Il Fondo comune è indivisibile tra i Soci.

Articolo 23 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.
2. Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori contabili.
4. Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.
5. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo, per la relativa relazione, ai Revisori contabili, un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.
6. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Articolo 24 – Modificazioni statutarie e scioglimento

11. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino il 51% dei voti spettanti, con il voto favorevole pari almeno all'80% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.

2. Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 75% dei voti esercitabili.
4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 25 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 26 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. Le disposizioni relative agli Organi associativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si applicano a partire dalla scadenza degli attuali Organi, ovvero dall'Assemblea ordinaria annuale, di cui all'art. 8, comma 2, relativa all'anno 2017, per quanto riguarda il Presidente, il Consiglio di Presidenza e la denominazione ed i compiti del Consiglio Generale e dall'Assemblea annuale 2018 per quanto riguarda gli Organi di controllo e la composizione del Consiglio Generale stesso.

Codice Etico

